DEST. M. 488/D/2023

LINEE GUIDA PER L'ISTRUTTORIA NEI PROCEDIMENTI PENALI D'APPELLO

- Letta e condivisa la relazione del Gruppo di lavoro istituito in data 24 ottobre 2023, per la puntuale definizione dei poteri e delle competenze del Giudice di Appello e, rispettivamente, del Commissario della Legge delegato per l'istruttoria delle cause penali d'appello

- Tanto premesso,

I magistrati di primo e di secondo grado del settore penale del Tribunale sono richiesti di attenersi alle seguenti Linee Guida per l'istruttoria delle cause penali d'appello

- Il Cancelliere, dopo la scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza e per il deposito dei motivi per tutte le parti legittimate, trasmette il fascicolo al Commissario della Legge che ha emesso la sentenza;
- 2) Il Commissario della Legge, ricevuto il fascicolo, assegna alle parti (art.197, com.1, c.p.p.) il termine, in misura uguale, non inferiore a dieci giorni né superiore a trenta giorni, per produrre le loro difese e conclusioni, secondo l'ordine e nei termini di cui agli artt. 157 e 158 c.p.p., termine decorrente dalla data di notifica del decreto.
- 3) Decorso il termine per l'ultima delle parti, il Commissario della Legge trasmette il fascicolo al Giudice d'Appello.
- 4) Fino alla trasmissione del fascicolo al Giudice d'Appello, il Commissario della Legge esamina e provvede in merito alle istanze eventualmente presentate (a titolo esemplificativo, in materia di sequestri, custodia giudiziale, liquidazione onorari ecc.):
- 5) Il Giudice d'Appello, ricevuto il fascicolo:
 - a. rileva le eventuali cause di incompatibilità o di astensione;
 - b. in assenza delle cause di cui al punto a), dichiara l'inammissibilità dell'appello nei casi previsti dalla legge;
 - c. se l'appello è ritenuto inammissibile, la Cancelleria forma il fascicolo di esecuzione e lo trasmette, ai sensi dell'art.194, com.2, c.p.p. al Commissario della Legge competente.
- 6) Accertata l'ammissibilità dell'appello, il Giudice d'Appello emette il decreto di citazione a comparire per l'udienza pubblica di trattazione del processo. Il Cancelliere

- notifica il decreto al Procuratore del Fisco, alle parti private, anche se non appellanti, e ai loro difensori almeno trenta giorni prima della data fissata.
- 7) Accertata la regolare costituzione delle parti il Giudice d'appello apre la discussione.
- 8) Il Giudice d'Appello, sentite le parti, ai sensi dell'art.197, com.2, c.p.p., può con ordinanza richiedere al Giudice Inquirente di rinnovare gli atti istruttori affetti da nullità e compiere nuovi e conseguenti atti istruttori. In tal caso le parti, ai sensi dell'art.198, com.5, c.p.p., dovranno produrre nuovamente le loro difese.
- 9) Inoltre il Giudice d'Appello, ai sensi dell'art.197, com.3 c.p.p.:
 - i. può disporre, sempre che lo ritenga assolutamente necessario per decidere, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di nuove prove;
 - ii. può disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale se rilevante e decisiva - anche nel caso di appello del Procuratore del Fisco contro la sentenza di assoluzione per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa;
- 10) Conclusa la discussione, se il Giudice d'Appello pronuncia la sentenza immediatamente trasmette gli atti alla Cancelleria per la formazione del fascicolo di esecuzione per la successiva assegnazione del fascicolo al Commissario della Legge per l'adozione dei provvedimenti esecutivi di competenza (art. 198, comma 4 c.p.p.);
- 11) Nel caso in cui il Giudice d'Appello si sia riservato la decisione, la sentenza, appena depositata presso la Cancelleria, è trasmessa al Commissario della Legge per la pubblicazione, che deve avvenire nel più breve tempo possibile (art. 198, comma 3 lett. b) c.p.p.).

San Marino, 17 novembre 2023

Il Dirigente